

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 176}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO VINCENZO, BIANCO, SEGNI, RUSSO RAFFAELE

Presentata il 15 luglio 1983

**Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della Corte
d'appello di Bari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo e il rafforzamento della vita democratica nel nostro paese determina una crescente apertura delle istituzioni, nei confronti dei cittadini, e l'instaurarsi di una nuova tipologia di rapporti, improntata a maggiore partecipazione ed a livelli di garanzia più elevati. Questo fenomeno generale non manca di produrre riflessi anche nel settore della giustizia che, com'è noto, è tanto più efficace quanto più rapida e vicina ai suoi fruitori.

In questo quadro sembra meritevole di accoglimento l'antica aspirazione delle popolazioni che gravitano sull'area della « Capitanata » - più volte manifestata e ribadita in ordini del giorno, riunioni e convegni - alla realizzazione di una sezione distaccata della Corte d'appello nella città di Foggia.

Rispetto ad altri paesi, che pure muo-
vono analoghe rivendicazioni, la scelta di

Foggia, come sede distaccata di Corte d'appello, appare di indubbia validità.

È noto, infatti, che la provincia di Foggia è particolarmente ampia e popolosa (i suoi abitanti sono ben 678.652) e che il relativo capoluogo è la terza città della Puglia in ordine di grandezza. Queste cifre e queste dimensioni si incrementano considerando l'area e la popolazione del Lucerino, che integrano da un punto di vista economico e sociale la zona della Capitanata.

La Capitanata è contrassegnata da una economia in pieno sviluppo, che non si articola solo nel settore agricolo, ma abbraccia altresì vari comparti di carattere industriale. Il fenomeno è così marcato che la zona è stata indicata, nell'apposito piano regionale approvato il 28 aprile 1982, come uno dei tre poli di indirizzo degli interventi di sviluppo economico. È notevole, infine, il movimento economico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cui dà luogo l'attività di taluni grossi centri a vocazione spiccatamente turistica.

Il gioco confluyente di questi due fattori (numero, cioè, della popolazione e densità dei rapporti economici) produce una mole di lavoro giudiziario di ampia portata. Infatti negli ultimi anni — per limitare il discorso al numero degli affari giudiziari che interessano la Corte d'appello — ben 1.590 processi civili e 4.054 processi penali sono stati trasmessi, a seguito di proposizione di appello, dal Tribunale di Foggia alla Corte d'appello di Bari; mentre nello stesso periodo sono state appellate 364 sentenze civili del Tribunale di Lucera e 1.029 penali.

In sintesi può bene affermarsi che il carico giudiziario della Corte d'appello di Bari deriva, per circa il 50 per cento, da controversie provenienti dai due Tribunali della Capitanata.

Per converso Foggia ha una posizione baricentrica rispetto alla sede della Corte d'appello di Bari e talune zone della Capitanata (segnatamente il Gargano e il sub

Appennino Dauno), per il carattere piuttosto accidentato dell'orografia locale, presentano difficoltà di comunicazioni piuttosto rilevanti.

Non v'è quindi dubbio che una iniziativa legislativa, indirizzata a rendere più efficiente e razionale l'amministrazione della giustizia in Puglia, nell'attuale momento storico, meriti di essere avanzata e sostenuta da un Parlamento attento e sollecito alle esigenze della popolazione in questo settore. La creazione di sezioni distaccate di uffici giudiziari, invero, risponde alla finalità di attenuare i disagi dei cittadini, derivanti dalla necessità di raggiungere, per la trattazione degli affari cui sono interessati, sedi giudiziarie lontane e mal collegate.

Ora, alla luce delle ragioni esposte, la richiesta di Foggia appare legittima e giustificata.

La presente proposta di legge, volta alla soluzione del suddetto problema, adotta lo schema comunemente seguito per consimili casi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Foggia una sezione distaccata della Corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera.

ART. 2.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

ART. 3.

È istituita in Foggia una Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Foggia e di Lucera.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello di cui al precedente articolo 1, e della Corte d'assise di appello di Foggia.

ART. 5.

Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti, gli affari civili e penali pendenti davanti la Corte di appello di Bari ed ora appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione staccata di Corte d'appello di Foggia o della Corte d'assise di appello di Foggia sono devoluti d'ufficio alla cognizione degli anzidetti uffici.

La disposizione che precede non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data predetta.